

Al Signor Presidente della Repubblica
Prof. Sergio MATTARELLA
PALAZZO DEL QUIRINALE

Al Ministro della salute
On. Giulia Grillo

Al Direttore della Direzione generale delle
professioni sanitarie e delle risorse umane
del Servizio Sanitario Nazionale
Dott.ssa Rossana Ugenti

Roma li, 18 Giugno 2010

Illustrissimo Signor Presidente,

Le scriviamo nella nostra qualità di portatori d'interessi collettivi e quindi come Associazioni Professionali di Categoria di cui alla Legge 14 gennaio 2013 n° 4 per evidenziarLe come nel nostro amato Paese si possano stratificare, negli anni, delle incongruenze normative, che poi purtroppo diventano veicolo di ingiustizie e di "cattivi" servizi resi a Cittadini.

Veniamo alla questione Signor Presidente.

Con approvazione della Legge del 29 dicembre 2017 n° 205 all'Articolo 1, Commi 594-601 vengono riconosciuti e normati gli Educatori che hanno conseguito il Titolo Accademico di I Livello (ex L/18 – L/19) nelle Facoltà, oggi Dipartimenti, di Scienze della Formazione, professionisti che rappresentano la parte maggioritaria operante nei Servizi Socio-Assistenziali, Socio-Educativi e Socio Sanitari e delle Salute.

La Legge 205/2017 definisce tali professionisti come: Educatori Professionali Socio Pedagogici.

Sempre nella stessa Legge 205/2017, viene sancito che:

«L'educatore professionale socio-pedagogico [...] operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute

nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.».

Con l'approvazione in Parlamento della Legge del 30 dicembre 2018 n° 145 all'Articolo 1, Comma 517, viene definitivamente e ulteriormente prevista la presenza dell'Educatore Professionale Socio Pedagogico nei Servizi Socio Sanitari e della Salute.

Letteralmente il Comma 517, dell'Articolo 1 della Legge 145/2018 recita:
“All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: “socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi” sono inserite le seguenti: «nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».”.

Con il Comma 517, dell'Articolo 1 della Legge 145/2018, dunque, si prevede la presenza degli Educatori Professionali Socio Pedagogici e con essi la presenza della Cultura Umanistica, dove la “Cura” viene riconsegnata e non pre-scritta nei “Servizi Socio Sanitari e della Salute”.

Inoltre, Signor Presidente, con all'approvazione del Comma 517 della Legge 145/2018, furono salvaguardati posti di lavoro, quei posti di lavoro dove gli Educatori Professionali Socio Pedagogici operano da anni e molti da decenni proprio nei Servizi Socio Sanitari e della Salute e dove con la loro presenza si legittima quel sapere pedagogico, quella cultura educativa dell'accompagnamento relazionale e formativo nelle “... varie fasi della vita ...” come recita la stessa Legge 205/2017.

L'opportuna approvazione del Comma 517, dell'Articolo 1 della Legge 145/2018 consenti ai Servizi, tutti, di mantenere e di accrescere il livello già notevole dei servizi erogati ai Cittadini, permettendo contemporaneamente la continuità delle cure dal sistema, non solo Socio Assistenziale, ma anche Socio Sanitario e della Salute in un'ottica di un Welfare che dialoga tra “Cure” e “Care”, tra Cura pre-scritta e Cura riconsegnata, tra Processi Educativi e di Cura e quindi come tutto ciò pone la nostra Nazione all'avanguardia.

Signor Presidente, è di vitale importanza assicurare tale presenza nei Servizi Socio Sanitari e della Salute proprio ai fini dell'utilità e del benessere che potrebbe fornire ai Cittadini, non solo in chiave preventiva, ma progettuale.

Per questo motivo le professioni educative, costituite da una interconnessione tra saperi disciplinari e ambiti di intervento alquanto diversificati, presentano grandi potenzialità, capaci di diventare osservatorio privilegiato delle metamorfosi socio-culturali in corso e in continua evoluzione.

Questa nota positiva è stata messa in grave pericolo da una grandinata di ricorsi al TAR e da un ricorso straordinario alla Sua Persona, effettuata dalle Associazioni Professionali di area sanitaria e supportati dal neo Ordine delle Professioni Sanitarie, ricorsi ai quali noi ci opponiamo, portando la voce di decine di migliaia di Educatori Professionali Socio Pedagogici.

Tali ricorsi, se accolti, rischierebbe di causare una “macelleria sociale” ai danni delle decine di migliaia di Educatori Professionali Socio Pedagogici e delle rispettive famiglie, che a causa di queste azioni rischierebbero di vedere a serio rischio il proprio posto di lavoro e il proprio reddito, oltre alle ripercussioni nei confronti degli utenti, i quali perderebbero così continuità nella progettualità Socio Educativa, senza dimenticare che si andrebbe a infliggere una ferita forte nella comunità professionale.

Signor Presidente, gli Educatori, tutti, provenienti dai differenti percorsi accademici, nel loro operare nei Servizi Socio Sanitari e della Salute, svolgono la professione fianco a fianco, chiamandosi per nome e non si riconoscono in un acronimo.

In ultimo, Signor Presidente, ci permettiamo di ricordare a noi stessi, prima che alla S.V. Ill.ma le importanti due tappe che hanno ribadito che i laureati ex L/18 – L/19, delle Facoltà, oggi Dipartimenti di Scienze della Formazione, possono operare nei Servizi Soci Sanitari e della Salute.

Il 24 novembre 2015, il Consiglio di Stato con Sentenza del N. 05337/2015 Reg. Prov. Coll. Repubblica Italiana, chiarisce che al riguardo l'appellante ha efficacemente posto in rilievo che l'approccio alla persona in stato di disabilità, per esempio, non deve avvenire solo in termini di malattia, ma deve assumere a riferimento la condizione di chi, a causa dello stato di menomazione, versa in condizione di ridotte capacità di interagire con l'ambiente e di emarginazione e necessita, quindi, di un assiduo intervento per lo svolgimento delle attività quotidiane e per il recupero della condizione di svantaggio sociale. Detto assunto è coerente con la D.G.R. n. 3612 del 2015, la quale elenca le pluralità di risposte che i CDD devono dare ai soggetti ammessi nei centri, che presentano bisogni di natura sanitaria (riabilitazione, prestazioni infermieristiche, psicologiche ed altro) e di natura sociale (prestazioni educativo/animative, percorsi rivolti all'inclusione sociale e a favorire la qualità della vita), che richiedono il concorso - oltre che di medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti ecc.- sia dell'Educatore Professionale Classe L/STN2, sia del laureato in Scienze dell'Educazione Classe L-19.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nella riunione del 17 aprile 2019, ha approvato un documento sull'evoluzione della figura dell'Educatore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi, istitutivi del profilo di Educatore Professionale Socio Sanitario e di Educatore Socio Pedagogico, sia per alcuni aspetti relativi all'impiego degli stessi.

Inoltre è necessario sottolineare che il numero degli Educatori formati dai Dipartimenti di Medicina e Chirurgia non soddisfa minimamente il fabbisogno occupazionale dei Servizi Socio Sanitari e della Salute.

Signor Presidente, il dibattito aperto intorno alle figure dell'Educatore Professionale, si è concentrato su diversi nodi, che vanno dalle recenti approvazioni legislative alla delicata questione degli ambiti di intervento occupazionali, oggetti di disputa e di diatriba fra due visioni diverse di



M.I.L.L.E.
Professioni Educative
Movimento Indipendente Liberi Lavoratori dell'educazione

educazione professionale: una più vicina alla collocazione concettuale legata ad un versante riabilitativo e sanitario, l'altra più centrata su una visione epistemologica di matrice pedagogica ed umanistica.

Si auspica che, in un futuro prossimo, si possa superare questa dicotomia, fino a giungere in modo graduale e progressivo, ad una soluzione unitaria e inclusiva di tutte le figure educative, basata sull'integrazione dei saperi, considerata anche la loro presenza in una vastità e una variabilità dei campi d'impiego.

Signor Presidente, questi i motivi che indussero i Legislatori ad inserire il Comma 517, all'Articolo 1 della Legge 145/2018, il Parlamento della Repubblica a votarlo e la Sua Ill.ma Persona a promulgarlo.

Questi stessi motivi pongono la questione che il Comma 517, dell'Articolo 1 della Legge 145/2018 non venga sfiorato da alcun dubbio per la sua serena e completa attuazione.

Nel ringraziarLa per la Sua costante opera di salvaguardia del Dettato Costituzionale nella promulgazione delle Leggi, Le inviamo i nostri Distinti Saluti.



Dott.ssa Anna Brigandi
Presidente nazionale
Associazione Professioni
Pedagogiche
C.F. 97119140834
associazioneprofessioni
pedagogiche@pec.it
Sede legale:
Via Uberto Bonino Complesso
SITAT, 9
98124 Messina (ME)



Dott. Fabio Olivieri
Presidente nazionale
Coordinamento Nazionale
Pedagogisti ed Educatori
C.F. 97994240584
conped@pec.it
Sede legale:
Via Pescaglia 26 Scala D
00146 Roma (RM)

M.I.L.L.E.
Professioni Educative
Movimento Indipendente Liberi Lavoratori dell'educazione



Dott. Alessandro Bozzato
Presidente nazionale
Unione Italiana
Pedagogisti
C.F. 94125690308
segreteria@uniped.eu
Sede legale:
P.Le Leonardo Da Vinci 8/D
30172 Venezia

Gruppo promotore dei Mille